

Incontro di studio sul tema

*La tutela della posizione contributiva  
dei lavoratori»*

Perugia, 9 giugno 2025

**Le azioni del lavoratore a tutela  
della posizione contributiva**

**Carlo Alberto Nicolini**

(AGI Marche – CSDN Sezione Marche)

L'articolazione dei rapporti giuridici nel sistema  
delle assicurazioni sociali  
(in particolare nel lavoro subordinato)

**Rapporto previdenziale**: ente / soggetto protetto  
(lavoratore)

**Rapporto contributivo**: ente / soggetto passivo → il  
lavoratore è terzo rispetto a detto rapporto (art. 2115 c.c.)

# Il «residuo» interesse del lavoratore all'adempimento contributivo

Il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.) è principio generale, e quindi si applica salvi i limiti espressamente previsti dalla legge.

Laddove questi limiti non sussistono (e, quindi, il principio di automaticità si applica incondizionatamente) il lav.re non ha alcun interesse all'adempimento contributivo: in qs. casi lo stesso è legittimato unicamente ad agire per ottenere la prestazione, previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro (unico fatto costitutivo, unitamente alla sussistenza dell'evento protetto).

Diversa è la situazione nella quale il principio di automaticità delle prestazioni ha applicazione parziale: in qs. caso la legge ancora attribuisce al pagamento dei contributi un effetto costitutivo sulla posizione previdenziale del lavoratore.

La (parziale) applicazione del principio di automaticità nei regimi dell'assicurazione i.v.s. disciplinati dall'art. 27, co. 2 e 3 (\*), r.d. n. 636/1939

«... Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale [quinquennale]. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.

I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini ... della misura delle pensioni».

(\*) Commi aggiunti dall'art. 40, l. n. 153/1969 e dall'art. 23-ter, co. 21, d.l. n. 267, conv. l. n. 485/1982 /1972.

# Il diritto alla «posizione contributiva»

E' pacifico, almeno in linea di principio, che il Lavoratore ha diritto a vedersi tutelata la «posizione contributiva»: e cioè la posizione giuridica soggettiva che si costituisce presso l'ente, utile ai fini della percezione delle prestazioni, ed in particolare, per quanto qui interessa, delle prestazioni pensionistiche.

Se si ha riguardo alla struttura del diritto a pensione quale fattispecie a formazione progressiva si coglie la differenza tra le due fattispecie: la posizione previdenziale / contributiva, con la relativa anzianità, è distinta dalla prima, ma ne costituisce un imprescindibile presupposto.

Fatto costitutivo della p.p.c. è normalmente, unitamente alla sussistenza del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi obbligatori; ma i fatti costitutivi possono essere anche diversi (es. accrediti figurativi, contribuzione correlata, riscatti, prosecuzione volontaria, trasferimenti di contributi per ricongiunzioni).

La posizione previdenziale / contributiva, costituisce, già in sé, un *bene giuridico di rilevanza patrimoniale*, ed è oggetto di un vero e proprio *diritto soggettivo del lavoratore* («diritto mezzo»), rispetto al «diritto-fine» a pensione: Cass- 11730/2024) per la tutela del quale, pertanto, egli dovrebbe ritenersi legittimato nei confronti di tutti i soggetti che ne provocano la lesione

Ma davvero questa tutela è ammessa nei confronti di *tutti* coloro che possono ledere tale diritto ?

Nessuno dubita che tale diritto possa essere fatto valere **nei confronti del datore di lavoro**, non ostando, a ciò:

- *né* l'estraneità del dat. lavoro al rapporto previdenziale
- *né* l'estraneità del lavoratore al rapporto contributivo

Laddove il principio di automaticità delle prestazione non opera appieno, infatti l'inadempimento dell'obbligazione contributiva è suscettibile di **pregiudicare** non solo l'interesse dell'ente creditore, ma anche **i diritti pensionistici e, prima di questi, la posizione contributivo/ previdenziale** del lavoratore.

L'inadempimento genera quindi **una responsabilità del datore di lavoro non solo verso l'ente, ma anche verso il lavoratore** che, pertanto, può agire giudizialmente nei suoi confronti (v. *infra*).

La Cassazione (cfr. tra le tante sent. 701/2024) sembra invece **escludere *a priori*** che tale diritto possa farsi valere **nei confronti dell'ente previdenziale**.

L'orientamento non convince.

La posizione contributiva / previdenziale si costituisce presso l'ente previdenziale, e dunque si concretizza in una posizione giuridica che vede sul lato attivo il lavoratore e, sul lato passivo, l'ente stesso, e che come tale è espressione del rapporto previdenziale. Di conseguenza, deve innanzitutto riconoscersi la possibilità per il lavoratore di agire con azione di accertamento nei confronti dell'ente, ogni volta in cui questo ingiustamente disconosca tutta o parte della posizione (*id est*: anzianità) previdenziale acquisita in forza di un idoneo fatto costitutivo (ad esempio non riconoscendo l'avvenuto versamento di una contribuzione obbligatoria, o un accredito figurativo).

Ma non sembra neppure di poter escludere, come fa la Corte, che l'ente possa anche essere chiamato a rispondere di comportamenti colposi dai quali discendano danni alla posizione contributiva previdenziale e ai diritti pensionistici del lavoratore (*v. infra*).

Sta di fatto comunque che, quando si realizza, per un certo periodo, **l'inadempimento contributivo** – e dunque viene a mancare il fatto costitutivo che consente la definitiva acquisizione, per quello stesso periodo, dell'anzianità contributiva / previdenziale – il Lavoratore subisce un immediato **pregiudizio**, derivante dalla **situazione «precaria»** della sua posizione previdenziale:

se, infatti, si maturerà **la prescrizione dei contributi** (oggi **quinquennale**) **quel segmento di anzianità contributiva verrà perduto con conseguente** potenziale (e assai probabile, se non certo) **pregiudizio anche sul futuro diritto a pensione.**

# L'ordinanza 31 marzo 2025 del Tribunale di Napoli

Con detta ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia il Tribunale – preso atto delle difficoltà che, in considerazione degli assetti del «diritto vivente» di cui appresso e della brevità del termine di prescrizione dei contributi, il lavoratore incontra per fruire in modo effettivo del principio di automaticità delle prestazioni – **propone una interpretazione della direttiva 91/533 (oggi 2019/1152) sui diritti di informazione dei lavoratori che, quale risultato finale, consenta al Giudice di affermare «la parificazione del regime prescrizione dei contributi e delle retribuzioni»**, e cioè che consenta di affermare che anche per i contributi la prescrizione decorre solo dalla fine del rapporto di lavoro.

Vedremo come risponderà la Corte di giustizia

**Attualmente,  
come può tutelarsi il lavoratore  
a fronte dell'inadempimento  
del datore di lavoro,  
che sin d'ora pregiudica la sua posizione  
contributiva  
e rischia di pregiudicare, in tutto o in parte  
il suo futuro diritto a pensione?**

# Prima della prescrizione dei contributi.

## Che cosa **NON** può fare il lavoratore

- 1) Non può interrompere la prescrizione, poiché non è il creditore dei contributi (Cass. 3661/2019).
- 2) Non può più far «raddoppiare» il termine di prescrizione con la sua denuncia, *ex* art. 6, co. 9, lett. a), l. n. 335/1995: tale disciplina, finalizzata a tutelare il lavoratore dal pregiudizio che la maturazione del termine breve di prescrizione introdotto dalla l. 335/1995 è suscettibile di realizzare sulla sua posizione contributiva (Cass.S.U. 15296/2014) secondo la S.C. ha operato solo per il periodo transitorio (Cass. 5820/2021).

3) Se, considerati anche i periodi di contribuzione non prescritta, non ha i requisiti per chiedere la prestazione pensionistica (ovvero, se non richiede la ricongiunzione) non può far «fissare a futura memoria» la costituzione della corrispondente anzianità previdenziale (Cass. 701/2024; 26248/2023; 6722/2021; 2164/2021).

Secondo l'attuale orientamento della S.C. (a mio avviso condivisibile più nelle soluzioni che negli argomenti utilizzati) il principio di automaticità può essere fatto valere solo al momento della domanda di pensione (ovvero nel procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi: Cass. 701/2024, richiamando Corte cost. 374/1997).

4) Dal fatto che l'obbligazione contributiva intercorre esclusivamente tra datore di lavoro e ente previdenziale (art. 2115 c.c.) la S.C. trae la conseguenza che il lavoratore non può sostituirsi al datore nei pagamenti dei contributi «*residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell'art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, l. 12 agosto 1962 n. 1338*» (Cass. 3491/2014; 11430/2021).

L'orientamento è davvero condivisibile?

E l'assetto delle discipline che ne risulta è razionale ?

# Prima della prescrizione dei contributi.

Che cosa PUO' fare il lavoratore  
se, quando richiede la prestazione, può far valere  
contributi non ancora prescritti

Può chiedere all'Ente previdenziale di accertare la sussistenza del credito contributivo e chiederne l'accredito figurativo, ai fini dell'*an* e del *quantum* della pensione ...

... fornendo «*documenti o prove certe*».

# Prima della prescrizione dei contributi.

Che cosa PUO' fare il lavoratore se entro il termine prescrizione **NON** maturerà i requisiti per la prestazione

1) può «sollecitare» l'Ente ad interrompere la prescrizione, avviando le procedure di recupero.

Ma che succede se l'Ente è inerte ?

*(... secondo la Cassazione nulla ...)*

2) Può agire giudizialmente, per chiedere la condanna del datore di lavoro a pagare i contributi ... ma nel litisconsorzio necessario con l'Ente (Cass. 3661/2019, 14853/2019; 24924/2020; 20697/2022).

Resta fermo che l'effetto interruttivo della prescrizione potrà realizzarsi solo con la costituzione dell'Ente.

- Fa eccezione la causa di licenziamento finalizzata alla reintegra, nella quale:
- in deroga ai principi generali, la condanna al pagamento dei contributi per il periodo *ante* reintegra può essere pronunciata senza che l'Ente partecipi al processo;
  - la prescrizione di detti contributi decorre dalla sentenza di reintegra e con il passaggio in giudicato di questa diventa decennale (art. 2953 c.c.: Cass. 6722/2021).

3) Può chiedere di accertare, nei confronti del solo datore di lavoro, la sussistenza dell'obbligo contributivo e il suo inadempimento, quale comportamento potenzialmente dannoso ...

3a) ... e può chiedere – anche prima della prescrizione dei contributi (e quindi anche prima che si generi un pregiudizio, anche alla sola posizione contributiva: tra le tante Cass. 11730/2024; 36321/2022; 1179/2015; ma *contra* Cass. 2660/2018) – una condanna generica del datore al risarcimento del danno; salva poi la possibilità di esperire, al prodursi dell'evento dannoso, l'azione di risarcimento *ex art. 2116, co. 2, c.c.*, per perdita totale o parziale della pensione, ovvero, una volta prescritti i contributi, di chiedere il risarcimento in forma specifica *ex art. 13, l. n. 1338/1962*.

A tale azione non osta la sentenza, che nella causa tra datore di lavoro e ente, ha accertato l'inesistenza del debito contributivo (Cass. 7212/2024)

Il vantaggio di poter agire anche quando non vi è certezza del danno, che spesso si manifesterà tra molti anni (normalmente alla maturazione dei requisiti anagrafici; ovvero in caso di eventuale invalidità, o ancora, per i superstiti, in caso di morte del lavoratore) consiste soprattutto:

*a)* nella maggiore facilità di fornire la prova dei presupposti dell'obbligo contributivo e quindi di accertare l'inadempimento;

*b)* in caso di condanna generica, nella possibilità di assicurarsi la garanzia patrimoniale con l'iscrizione di una ipoteca giudiziale *ex art. 2818 c.c.* (Cass. 10945/1998).

Da parte sua, il datore di lavoro può eccepire solo l'insussistenza dell'illecito, ma non l'insussistenza del danno.

# Dopo la prescrizione dei contributi.

Che cosa **NON** può fare il lavoratore

Non può più in alcun modo pretendere che vengano versati i contributi (né lo può pretendere l'ente): la prescrizione determina la irrimediabile estinzione dell'obbligo contributivo ed il divieto di pagamento dei contributi prescritti (art. 3, co. 9, l. n. 335/1995) che, se versati, vanno restituiti in quanto indebiti.

# Dopo la prescrizione dei contributi.

## Che cosa PUO' fare il lavoratore

Secondo la S.C. a questo punto il Lavoratore può agire soltanto nei confronti del datore di lavoro, per ottenere il risarcimento del danno che si realizza (o si realizzerà) sulla sua pensione:

- 1) per equivalente, ai sensi dell'art. 2116, co. 2, c.c.
- 2) in forma specifica, facendolo condannare a ricostituire la posizione previdenziale, mediante il versamento della rendita vitalizia, ex art. 13, l. n. 1338/1962;

Oppure il lavoratore può sostenere direttamente l'onere di detta rendita, ai sensi dei co. 5 e 7 dello stesso art. 13.

# 1) Il risarcimento ex art. 2116, co. 2 c.c.

Anche dopo la prescrizione del credito contributivo, **prima che si perfezionino i requisiti** (l'età pensionabile, invalidità ex l. n. 222/1984 ovvero, per i superstiti, morte del lavoratore) **che**, unitamente all'anzianità previdenziale / contributiva (valutata tenendo conto anche dei periodi non maturati a seguito dell'omissione contributiva) **danno o darebbero diritto alla pensione**, è sempre esercitabile l'azione di **condanna generica** (Cass. 11730/2024)

**Quando tali requisiti si perfezionano**, l'azione risarcitoria può essere esercitata nella sua pienezza, giacché è possibile la **liquidazione del danno**, che sotto il profilo patrimoniale va quantificato in base al valore della rendita pensionistica (totalmente o parzialmente) persa.

Non è esclusa la possibilità di liquidazione di un **danno non patrimoniale**, anche prima del perfezionamento di detti requisiti.

Si tratta di una **responsabilità contrattuale** (violazione di un obbligo di legge),

- che quindi si prescrive in 10 anni ex art. 2946 c.c.,

- che decorre **solo da quando il danno si perfeziona** con «*il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale*» Cass. 35162/2023, e quindi non prima che maturino **i requisiti** di cui sopra, in forza dei quali è stato attivato (ovvero avrebbe potuto essere stato attivato, se i contributi fossero stati pagati) il trattamento previdenziale

Sul suddetto rilievo si basano le sentenze della S.C. che – pur ritenendo che la controversia ex art. 2116, co, 2, c.c., sia **conciliabile in sede protetta** (art. 2113 c.c.), in quanto controversia di lavoro, assume la nullità degli atti di rinuncia e transazione anteriori a detto momento di perfezionamento del danno, in quanto atti che hanno ad oggetto diritti futuri (Cass. 15947/2021).

Tale orientamento è davvero convincente ?

## 2) La tutela ex art. 13, l. n. 1338/1962

Dalla data di prescrizione dei contributi è possibile versare una riserva matematica per costituire presso l'INPS «una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione ... che spetterebbe al lavoratore ... in relazione ai contributi omessi». Se il datore di lavoro non provvede (co. 1), il lavoratore :

- può chiedere, nel necessario contraddittorio con l'INPS, che lo stesso venga condannato a costituire detta rendita, con una azione che è quindi finalizzata al risarcimento in forma specifica del danno realizzato dall'omissione contributiva (Cass. S.U. 3678/2009);
- o può provvedere in proprio (co. 5), e chiedere poi di essere risarcito dal datore, per l'importo pagato (Cass. 26284/2023; SU 3678/2009): ma da quando decorre la prescrizione di tale pretesa risarcitoria, comunque da ricondurre all'art. 2116, co, 2, c.c.?

La costituzione della rendita è sottoposta ad un particolare **onere probatorio**, finalizzato ad evitare l'utilizzo fraudolento del meccanismo. Il rigore della norma, che chiedeva «*documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta*» è stato mitigato da Corte cost. 568/1989, che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui, salva la **necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto** (e **sulla sua qualificazione**: Cass. 4534/2024) non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso (ma solo per il periodo successivo all'epoca alla quale risalgono i docc.: Cass. 12401/2024) e l'ammontare della retribuzione.

Residua dunque un **onere della prova** (v. la casistica in circ. INPS 78/2019) più **gravoso** di quello previsto dall'attuale testo dell'art. 27 r.d. n. 636/1939, che spesso costituisce un notevole ostacolo per il lavoratore.

Anche su tale difficoltà si può giocare **la scelta** tra tale strumento e quello **alternativo** dell'art. 2116, co. 2, c.c., che invece non impone limiti particolari ai mezzi di prova.

Ma la tutela *ex art.* 13, l. n. 1338/1962 soffre anche di **limiti temporali**.

La giurisprudenza, mentre ha escluso l'applicabilità della decadenza triennale **ex art.** 47, d.p.r. n. 639/1970 (la rendita *ex art.* 13 pur finalizzata alla ricostituzione della posizione previdenziale, non è una prestazione pensionistica: Cass. 32500/2021; 4528/2024), da tempo ritiene che il diritto di costituire o far costituire detta rendita è assoggettato a **prescrizione decennale**, decorrente **dal giorno nel quale è maturata la prescrizione dei i contributi** (Cass. 27683/2020; SU 21302/2017)

Cass. ord. n. 13229/2024, ha rimesso al Primo Presidente, una causa in materia, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, reputando che tale orientamento possa essere rimeditato...

L'orientamento sembra però confermato dall'art. 30, co. 1, l. n. 203/2024, il quale ha inserito nell'art. 13, l. n. 1338/962, un ultimo comma, il quale dispone che: *«Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto ... la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma».*

Che cosa significa *«con onere interamente a proprio carico»* ?

- non sembra preclusa la possibilità di ottenere il rimborso di quanto pagato mediante richiesta risarcitoria *ex art. 2116, co. 2, c.c. ...*
- ma probabilmente il datore di lavoro potrebbe probabilmente contestare la pretesa nel *quantum* invocando l'art. 1227 c.c.

# Ma se il datore di lavoro è insolvente?

## L'ultima chance (per chi può): il Fondo di Garanzia

Le azioni nei confronti del datore di lavoro rimangono sempre esposte al **rischio dell'insolvenza** dello stesso.

L'**art. 3, d.lgs. n. 80/1992**, in attuazione della dir. 987/80/CEE (oggi 2008/94/CE) contempla **una particolare ipotesi di applicazione del principio di automaticità** delle prestazioni (ma v. già art. 39, l. n. 153/1969) giacché consente di considerare come versati i contributi prescritti, con onere a carico del Fondo di garanzia, ma **solo se**:

- **il datore di lavoro inadempiente è assoggettato alle procedure concorsuali**, previste dall'art. 1, e cioè fallimento (oggi liquidazione giudiziale) concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria;
- e risultino soddisfatte le **ulteriori condizioni** previste dallo stesso art. 3, e cioè:

- le contribuzioni prescritte si riferiscano a periodi successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n. 80;
- non sia stata costituita rendita vitalizia *ex* art. 13, l. n. 1338/1962,
- il credito del lavoratore sia rimasto insoddisfatto, in tutto o in parte, nell'ambito della proc. concorsuale (v. anche Cass. 31184/2017: nella procedura il lav.re non può chiedere la condanna alla costituzione di rendita *ex* art. 13, ma solo «*insinuarsi al passivo ... a titolo di risarcimento del danno per equivalente, ai sensi dell'art. 2116, co. 2, c.c., per una somma pari alla riserva matematica liquidata dall'ente*»);
- il lavoratore fornisca **prova con «documenti di data certa dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto ... nonché la misura della retribuzione»** (per questa, in assenza di prova si applicano i minimi previsti dal c.c.n.l.).

Si tratta quindi di **disciplina molto selettiva e di difficile applicazione.**

# E l'ente previdenziale ?

Le difficoltà e i limiti (talora invalicabili) che il lavoratore incontra a fronte dell'inadempimento datoriale e della prescrizione dei contributi evidenziano un significativo **deficit di effettività** nell'attuazione del diritto costituzionale alla tutela pensionistica.

Tuttavia, va anche rilevato come la posizione del lavoratore risulti **ulteriormente** (e, a mio avviso, ingiustificatamente) **aggravata** dalle statuizioni con le quali la Cassazione **esonera** l'ente previdenziale da qualsiasi responsabilità, assumendo che, a fronte dell'inadempimento datoriale, **il soggetto protetto** – in quanto **estraneo al rapporto contributivo**, e quindi **non essendo creditore dei contributi** - non potrebbe **neppure vantare alcuna pretesa nei confronti di detto ente**.

La S.C. assume infatti che– fermo il funzionamento del principio di automaticità delle prestazioni, nei limiti già visti – **la prescrizione del debito contributivo potrebbe generare responsabilità esclusivamente a carico del datore di lavoro**

Il lavoratore, quindi, **non avrebbe alcuna tutela nei confronti dell'ente previdenziale** *«nemmeno nell'ipotesi in cui* [detto ente], *che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato»*, e quindi, **rimanendo** (pur senza ragione) **inerte, abbia lasciato decorrere detta prescrizione**, in tal modo consentendo la (o meglio, concorrendo alla) realizzazione del definitivo pregiudizio alla posizione previdenziale / contributiva del lavoratore (Cass. 701/2024).

In realtà, l'analisi della struttura dei rapporti contributivo e (soprattutto) previdenziale sembra suggerire una diversa soluzione.

Sembra infatti di dover ritenere che, come quello contributivo, anche il rapporto previdenziale si instaura automaticamente nel «momento stesso in cui si costituisce il rapporto di lavoro subordinato ...», cosicché ogni atto dell'ente «*che “certifichi”, in qualche modo, l'instaurazione dell'assicurazione, assume mero valore ricognitivo di un rapporto la cui costituzione è già avvenuta in via, appunto, automatica*».

Non si condivide invece la diversa, pur autorevolissima ricostruzione (che probabilmente costituisce il *background* della giurisprudenza qui criticata) per la quale il rapp. previdenziale si costituirebbe solo a seguito dell'evento che dà titolo alla prestazione.

Sembra quindi di dover sostenere che il rapporto ente / lavoratore si instaura sempre e comunque, anche nella situazione più grave, nella quale il rapp. di lavoro non è neppure denunciato: perché ogni rapporto di lavoro costituisce, in favore del lavoratore, una posizione previdenziale nei confronti dell'ente, anche se questa si presenta, per così dire “nuda”, perché non accompagnata da uno stabile accredito di anzianità contributiva

Ebbene, se è vero, come afferma la stessa Suprema Corte nelle stesse sentenze di cui si discute, che,

- nonostante che rapporto contributivo e rapporto previdenziale siano tra loro distinti, vi è comunque un «*indiscutibile interesse del lavoratore all'integrità della posizione contributiva*», che costituisce vero e proprio «*diritto soggettivo*»,
- e che, in una situazione di limitata applicazione del principio di automaticità, quel diritto rimane ancora «*connesso sia geneticamente che funzionalmente al diritto di credito che l'ente previdenziale vanta sui contributi*»,

non può condividersi l'affermazione che nega a priori «*la sussistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a che gli enti previdenziali provvedano al recupero dei contributi evasi*» con la dovuta diligenza.

A quella diligenza gli enti sono tenuti in forza dei compiti istituzionali, imposti loro dalla legge (l. 88/1989; d.lgs. n. 124/2004) e dalla Costituzione (art. 38, co. 4, Cost.), cosicché essi sono chiamati a tutelare non solo i loro crediti, ma anche (e ancor prima) i diritti delle singole persone affidate alla loro gestione.

Pur con ogni esigenza di ulteriore approfondimento, sembra quindi possa aprirsi la strada alla possibilità di configurare, per i casi nei **quali l'ente abbia colposamente omesso di curare il credito contributivo, facendolo ingiustificatamente prescrivere**, una sua **responsabilità**, concorrente con quella del datore di lavoro, per il danno causato all'assicurato (art. 2055 c.c.).

Se tale ipotesi fosse confermata, si tratterebbe anche in questo caso di una **responsabilità contrattuale**, alla quale dovrebbe peraltro applicarsi il **regime probatorio** dell'art. 1218 c.c.

Ci sarebbe inoltre da domandarsi se, oltre al **risarcimento** per equivalente, sia ipotizzabile anche quello **in forma specifica**, che nella specie sembra in effetti «*possibile*» da realizzare, ai sensi dell'art. 2058 c.c., con la condanna dell'ente alla ricostituzione dell'anzianità contributiva e al riconoscimento dei conseguenti diritti previdenziali.